

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

**Articolo 1**

Le disposizioni di cui trattasi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, interamente coperti ai sensi del comma 11, lettera f) e del comma 19.

Infatti, lo svolgimento del concorso comporterà maggiori spese per:

- la procedura informatica per la prova scritta *computer-based*;
- le spese per la predisposizione dei quesiti a risposta multipla che compongono le prove scritte;
- le spese per l'organizzazione delle prove scritte, incluse le relative spese di cancelleria, per i rimborsi spese in favore dei componenti del comitato tecnico scientifico e, ove occorrono, per il reperimento dei locali ove sono collocate le postazioni informatiche;
- la formazione iniziale dei neo-immessi in ruolo e la relativa prova finale.

L'organizzazione della prova abilitante comporterà ulteriori oneri.

Ogni onere derivante dalla procedura, fatta la sola eccezione di quelli derivanti dalla formazione iniziale per i vincitori, è comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 11, lettera f) in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Non vi sono maggiori oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei vincitori, giacché avverranno nel limite delle (e a valere sulle) ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria.

Più in dettaglio, con riferimento al comma 1, la previsione di un concorso per posti di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche perché le conseguenti immissioni in ruolo avverranno, anno per anno, nel limite di cui ai commi 3 e 4. Tale limite è più stringente rispetto a quello delle facoltà assunzionali, pari a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 1 comma 95 della legge n. 107 del 2015. Il rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4 è assicurato dalla circostanza che la proposta legislativa non specifica in maniera tassativa il numero di anni occorrenti per assumere in ruolo tutti i vincitori. Le immissioni saranno disposte in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite. Infatti, il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in parola.

Con riferimento al comma 2, la previsione che il concorso sia bandito per 24.000 posti è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 4, l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori sarà effettuata in tanti anni (almeno 3) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali destinata al concorso. Quota che costituisce una parte, inferiore al 50%, di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.



I commi 3 e 4 definiscono quale quota delle facoltà assunzionali sia destinata al concorso di cui trattasi.

A legislazione vigente, le facoltà assunzionali del personale docente sono pari ai posti vacanti e disponibili. Ai sensi dell'art. 17 co. 1, 2 d.lsg. 59/2017, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado le predette facoltà assunzionali si dividono:

- a) per il 50%, in favore delle graduatorie a esaurimento (GAE);
- b) per il 50%, in favore delle graduatorie dei concorsi, prioritariamente quelle del concorso 2016, in subordine quelle dei concorsi straordinario del 2018 e ordinari banditi successivamente.

La quota delle facoltà di cui al punto a) che rimane inutilizzata confluisce sulla quota di cui al punto b).

Nell'a.s. 2019/2020 risultano appena 8.189 docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria. Molti sono concentrati in un numero relativamente ridotto di province e/o sono iscritti per classi di concorso caratterizzate da scarse facoltà assunzionali. Inoltre, gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria hanno avuto la possibilità, per l'anno scolastico 2019/2020, di spostare la propria iscrizione in province, ad es. del Nord, nelle quali erano disponibili facoltà assunzionali in generale sufficienti per tutti. I docenti tutt'ora iscritti hanno scelto di rimanere in province ove la disponibilità di posti è ridotta. Ne deriva che la gran parte delle facoltà assunzionali relative alla quota di cui al punto a) rimarrà inutilizzata anche nei prossimi anni e confluirà sulla quota di cui al punto b).

La legislazione proposta prevede, invece, che la quota delle facoltà assunzionali di cui al punto a) non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE sia destinata al nuovo concorso straordinario riservato, ferma restando la prioritaria destinazione, già prevista a legislazione vigente, per le graduatorie dei concorsi ordinario 2016 e straordinario 2018 (rispettivamente 2.043 e 5.881 iscritti).

In definitiva, i commi 3 e 4 si limitano a disporre un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali vigenti, senza cambiarne l'entità. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Meramente a titolo informativo, si rappresenta che le facoltà assunzionali complessive per la scuola secondaria nel biennio 2020/2021 - 2021/2022 sono pari a circa 48.000 docenti (corrispondenti a una previsione di 48.000 posti vacanti e disponibili), al netto di quelle che saranno utilizzate per lo scorrimento delle GAE e delle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 hanno l'effetto di destinare al concorso straordinario la metà dei posti complessivamente disponibili, nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE sono esaurite, mentre la percentuale scende sotto il 50% nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE non sono esaurite. Per questo, appare ragionevole la destinazione di 24.000 posti al nuovo concorso straordinario nell'arco di 3 anni, soprattutto tenuto conto che il comma 3 consente di utilizzare un arco temporale più ampio, ove occorra per rispettare la quota di facoltà assunzionali destinata al concorso medesimo.

I commi 5, 6 e 7 hanno natura ordinamentale, limitandosi a specificare i requisiti di ammissione alla procedura.



Il comma 8 ha natura ordinamentale, limitandosi a circoscrivere la facoltà di presentare istanza a una sola procedura concorsuale, cioè per una sola classe di concorso oppure per il sostegno, in una sola regione.

Il comma 9 comporta maggiori oneri, per l'adattamento della pre-esistente procedura informatica di erogazione della prova composta da domande a risposta multipla, già utilizzata nei recenti concorsi per funzionari amministrativi, dirigente scolastico e DSGA, alle esigenze di questa nuova procedura. Ulteriori spese saranno necessarie per i rimborsi spese alla commissione che li predispone e per l'organizzazione della prova orale. Tali spese saranno affrontate nel corso del 2019, cioè nel medesimo anno nel quale si verificheranno le maggiori entrate di cui al comma 11 lettera f), che ne compenseranno integralmente la misura. Il comma 9 prevede altresì una possibile prova abilitante per i soggetti inseriti nell'elenco non graduato oppure per i vincitori che desiderino abilitarsi prima del periodo di formazione iniziale e prova. Anche gli oneri per lo svolgimento della prova abilitante sono posti a carico dei partecipanti, che a tal fine effettueranno un secondo versamento alle entrate dello Stato, in concomitanza con la presentazione dell'istanza per la partecipazione alla prova abilitante. Le altre misure previste dal comma in questione hanno natura ordinamentale.

Più in dettaglio, si stimano, prudenzialmente, le seguenti spese, nell'ipotesi che siano 100.000 i candidati che parteciperanno al concorso:

- sino a 100.000 euro nell'anno 2019 per l'adeguamento della procedura informatica di erogazione della prova scritta del concorso;
- circa 555.220 euro per i compensi alle commissioni di vigilanza, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ipotesi prudenziale che ne sia costituita una ogni 20 candidati (3 componenti e un segretario, 20,92 euro di compensi cadauno, cfr. dPCM 23 marzo 1995);
- nulla per l'utilizzo delle aule nelle quali sarà svolta la prova scritta, poiché saranno utilizzati i laboratori informatici delle istituzioni scolastiche statali;
- nulla per la predisposizione dei quesiti che comporranno la prova scritta, poiché vi provvederanno dipendenti dell'Amministrazione nonché gli eventuali componenti esterni del comitato tecnico scientifico, ai quali non sarà corrisposto alcun compenso;
- circa 50.000 euro complessivi per i rimborsi spese ai circa 100 componenti del comitato tecnico-scientifico;
- 11.102,48 euro per la commissione di valutazione, che validerà i risultati della correzione automatica della prova scritta e valuterà i titoli dei candidati.

Se ne ricava che i circa 100.000 candidati attesi potranno versare alle entrate dello Stato un diritto di segreteria di 10 euro a testa, garantendo al contempo la copertura integrale delle spese derivanti dal concorso.

Quanto ai costi previsti per la commissione di valutazione del concorso, si fa riferimento al dPCM 23 marzo 1995, il cui articolo 4 prevede un compenso massimo, per i presidenti, i componenti e i segretari delle commissioni, tenuto conto della riduzione operata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, pari a:

- 2.509,98 euro per i presidenti;
- 2.091,65 euro per i componenti;
- 1.673,32 per i segretari.



Per il concorso, considerata la natura della prova che sarà composta da quiz a risposta multipla, sarà necessaria una sola commissione, composta da un presidente e due componenti e coadiuvata da un segretario.

Ne consegue che la spesa per i relativi compensi sarà pari a  $2.509,98 + 2.091,05 \times 2 + 1.673,32 = 8.366,6$  euro lordo dipendente (11.102,48 euro compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Quanto al versamento alle entrate dovuto per la partecipazione alla prova abilitante, nell'ipotesi prudenziale che ciascuna commissione esamini appena 100 candidati, per coprire il costo della commissione occorrerà che i candidati versino un contributo di 14 euro alle entrate dello Stato.

Infatti, sarà necessario istituire una commissione per regione e per classe di concorso, con eventuali sotto-commissioni ogni 500 candidati per le classi di concorso con un maggior numero di concorrenti.

Supponendo, in via meramente prudenziale, che in media sia istituita una commissione ogni 100 candidati appena, ne consegue un onere, calcolato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato dPCM 23 marzo 1995, pari a:

- per il presidente, euro  $251,00 + 0,50 \times 100 = 301,00$  euro;
- per i due componenti, euro  $2 \times (209,16 + 0,41 \times 100) = 500,32$  euro.
- per il segretario, euro  $167,33 + 0,33 \times 100 = 200,33$

In totale, il costo di ciascuna commissione sarà pari a 1.001,65 euro lordo dipendente (1.329,19 euro compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione) corrispondenti a circa 14 euro a candidato esaminato.

Il comma 10 ha natura ordinamentale, poiché si limita a indicare il punteggio minimo da conseguire per superare le prove scritte e a definirne il programma di esame.

Il comma 11 prevede, oltre a varie misure di natura ordinamentale, l'obbligo per i candidati di versare alle entrate dello Stato una somma tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per la gestione del concorso, salvo quelle da sostenere per la formazione iniziale (lettera f). Tali spese saranno sostenute nel 2019, con riferimento alla prova scritta *computer-based*, che costituisce l'unica fase del concorso. Le entrate in questione, complessivamente di pari misura rispetto alle spese, saranno riscosse nel medesimo anno, garantendo la copertura della proposta legislativa. Le spese relative allo svolgimento della prova abilitante saranno sostenute a decorrere dal 2020. Ai candidati sarà chiesto di versare in entrata i relativi diritti di segreteria immediatamente prima dello svolgimento della prova.

Il comma 12 dispone che ai componenti del comitato incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti della prova scritta, non spetteranno compensi. Godranno, invece, di rimborsi delle sole spese sostenute (ad es. di viaggio), delle quali si terrà conto nella determinazione dell'ammontare dei diritti di segreteria chiesti ai partecipanti, ai quali si farà fronte con le risorse iscritte a legislazione vigente mediante rimodulazione del fabbisogno finanziario corrente.

Il comma 13 prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò



comporta una spesa di 500 euro per discente. Poiché l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori avverrà in non meno di tre anni, la spesa massima possibile sarà di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La spesa potrà essere inferiore, ma per più anni, qualora occorranza più di tre anni per completare l'immissione in ruolo, nel rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 13 disciplina altresì l'integrazione dei comitati di valutazione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 1994 con un componente esterno, cui non spetta alcun compenso né il rimborso delle spese (i componenti esterni saranno individuati tra il personale del Ministero e scolastico della medesima provincia della sede di servizio dei docenti in prova). Rimane ferma ogni altra disposizione vigente relativa al periodo di formazione e prova, inclusa l'individuazione di un docente *tutor* per ciascun docente in prova. Ai *tutor* non spettano compensi né esoneri parziali o totali dagli impegni didattici.

Il comma 14 ha natura ordinamentale

I commi 15 e 16 hanno natura ordinamentale.

Il comma 17 ha anch'esso natura ordinamentale, poiché si limita a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, quelli del personale docente che non sia possibile coprire altrimenti a settembre 2020, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni.

Il comma 18 ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per docente banditi nel 2016, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Il comma 19 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provveda ai sensi dell'articolo 9.

I predetti oneri ammontano a (milioni di euro):

comma	SNF				IN			
	2019	2020	2021	≥2022	2019	2020	2021	≥2022
13 a)		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00

## Articolo 2

Il comma 1 modifica le modalità di svolgimento del corso-concorso nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami, su base regionale. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro all'anno, per cui il suo venir meno comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo, a decorrere dall'anno 2020.



Il comma 2 incrementa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nella misura di ulteriori 180 mila euro all'anno a decorrere dal 2021.

Il comma 3 prevede che si proceda all'immissione in ruolo di 59 dirigenti tecnici, vincitori di concorso.

L'importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pari a 129.353 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base (incl. IVC)	43.590,74	16.730,13
Posizione fissa	12.155,61	4.665,32
Posizione variabile media	18.248,83	7.003,90
Risultato medio	20.315,11	6.643,04

In particolare, la retribuzione variabile viene prevista nella misura sopra indicata, tenuto conto della distribuzione del suddetto personale tecnico fra le fasce in cui è articolata la retribuzione di posizione.

Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali saranno, all'esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l'importo pro-capite riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a  $129.353 \times 1,0348 = 133.855$  euro.

Pertanto, il comma 3 comporta la maggiore spesa di personale di  $59 \times 133.855 = 7,90$  milioni in ragione di anno, a decorrere dal momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, da gennaio 2021. Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l'importo medio di quella variabile e del risultato.

Il maggior onere ammonta perciò a 7,90 milioni dal 2021 in termini di saldo netto da finanziare.

Inoltre, il comma 3 comporta altresì la maggiore spesa di 0,17 milioni di euro nell'anno 2019 e 0,18 milioni di euro nell'anno 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. Si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati, che verseranno alle entrate dello Stato la somma complessiva di 1,5 milioni per diritti di segreteria.

Il comma 4 consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 4.

L'importo è tale da consentire la copertura di più posti rispetto a quelli coperti in passato ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al





3,48% a regime, per una spesa di  $7 \times 1,0348 = 7,26$  milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e consentirà di coprire 59 posti.

Considerando che la disposizione decorrerà dal mese di ottobre 2019 e cesserà di avere effetti a dicembre 2020, l'onere è pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni nel 2020.

Il comma 5 comporta risparmi di spesa dei quali, prudenzialmente, non si tiene conto ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Infatti, modifica la legislazione vigente, uniformando le modalità e i criteri di graduazione dei soggetti interessati all'immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico nell'ambito della procedura riservata ai dipendenti delle imprese di pulizia attive presso le scuole, a quelli utilizzati per la generalità dei collaboratori scolastici dipendenti dallo Stato.

Conseguentemente, la procedura si sgrava, venendo meno il colloquio previsto a legislazione vigente. Ciò comporterà il venir meno della spesa, altrimenti necessaria, per remunerare le commissioni di valutazione.

Il comma 6 prevede che l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applichi anche al personale assistente amministrativo interessato a transitare nell'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché non modifica le facoltà assunzionali, mentre gli oneri derivanti dalla gestione del concorso sono posti a carico degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante una riprogrammazione dei fabbisogni correnti.

### Articolo 3

Il comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 escludendo tutto il personale scolastico dalle misure relative alla rilevazione biometrica delle presenze.

Il comma 2 non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché è previsto che i Comuni possano ridurre la quota di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi di trasporto degli alunni, però nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

### Articolo 4

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

### Articolo 5



I commi 1 e 2 elevano la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali già conseguite e di quelle che lo saranno in futuro, da sei a nove anni. Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, che non ha effetti sulle facoltà assunzionali degli atenei e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche la lettera b) del comma 1 ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli atenei, senza che le medesime siano però incrementate.

#### Articolo 6

Il comma 1 ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca, senza che le medesime siano però incrementate.

#### Articolo 7

Il comma 1 ha natura ordinamentale, limitandosi a precisare quanto già previsto a legislazione vigente, cioè che alla legge n. 92 del 2019 in tema di insegnamento trasversale di educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

#### Articolo 8

Il comma 1 comporta maggiori spese, nella misura di 8,426 milioni di euro nell'anno 2019.

Il comma 2 comporta maggiori spese nella misura di 10,50 milioni di euro nel 2019.

Il comma 3 comporta risparmi di spesa, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di 428 *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 50 miliardi di lire annui a soli 12 milioni, pari a  $428 \times 10 \times 2.803,46$ . Il risparmio di spesa relativo all'anno 2019 è utilizzato dall'articolo 9 per coprire parte delle spese derivanti dal decreto-legge.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari a 18,926 milioni di euro per l'anno 2019 si dia copertura ai sensi dell'articolo 9.

Il comma 5 ha natura ordinamentale, limitandosi a consentire che il cd. "bonus" docenti, istituito dall'articolo 1 comma 127 della legge n. 107 del 2015 possa essere erogato anche al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine





delle attività didattiche, oltre che ai docenti di ruolo, ferma restando la disponibilità complessiva come determinata dall'articolo 40 del CCNL 19 aprile 2018.

#### Articolo 9

Il comma 1 provvede a dare copertura alle spese previste dal decreto-legge.

Gli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le lettere c) ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, sono coperti:

- a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 3 e 4, 8, comma 3;
- b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

#### Articolo 10

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione legislativa, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

29 OTT, 2019

Il Registratore Generale dello Stato

